

**Parti**

Ricorrente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Resistente: W. Sp. z o.o.

**Questioni pregiudiziali**

Se le disposizioni degli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a) e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>(1)</sup> nonché i principi di neutralità e di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come l'articolo 88, paragrafo 3a, punto 4, lettera c), della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2011, n. 177, posizione 1054, e successive modifiche) che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA sull'acquisto di un diritto (un bene) considerato fittizio ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale, indipendentemente dall'accertamento se il risultato perseguito con l'operazione fosse un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria a uno o più obiettivi della direttiva e se tale vantaggio costituisse lo scopo essenziale della soluzione contrattuale prescelta.

<sup>(1)</sup> GU 2006, L 347, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Polonia) il 25 febbraio 2022 — SM, KM / mBank S.A.**

(Causa C-140/22)

(2022/C 284/15)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

**Parti**

Attori: SM, KM.

Convenuta: mBank S.A.

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori<sup>(1)</sup> nonché i principi di effettività e di equivalenza debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un'interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale nel caso in cui in un contratto venga inserita una clausola abusiva senza la quale il contratto non possa essere eseguito:

1. tale contratto diventa definitivamente inefficace (nullo) con effetto retroattivo dal momento della sua conclusione solo dopo che il consumatore ha dichiarato di non prestare il consenso alla permanenza in vigore della clausola abusiva, di essere consapevole delle conseguenze della nullità del contratto e di prestare il consenso alla nullità del contratto stesso,
2. il termine di prescrizione del diritto del professionista alla restituzione delle prestazioni indebitamente eseguite in base al contratto comincia a decorrere solo dalla data in cui il consumatore ha reso la dichiarazione indicata al punto 1, anche nell'ipotesi in cui il consumatore abbia già precedentemente intimato il pagamento al professionista e il professionista poteva già prevedere che il contratto da esso redatto conteneva clausole abusive,
3. il consumatore può pretendere il pagamento degli interessi legali di mora solo dalla data in cui ha reso la dichiarazione indicata al punto 1, anche nell'ipotesi in cui abbia precedentemente intimato il pagamento al professionista,

4. il diritto del consumatore al rimborso delle prestazioni eseguite in base a un contratto di mutuo nullo (rate del mutuo, spese, commissioni e premi assicurativi) deve essere ridotto di un importo equivalente agli interessi sul capitale che spetterebbero alla banca qualora il contratto di mutuo fosse valido, mentre la banca può pretendere il rimborso integrale della prestazione eseguita in base allo stesso contratto di mutuo nullo (il capitale del mutuo).

<sup>(1)</sup> GU 1993 L 95, pag. 29.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 1° marzo 2022 — YD / Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej**

**(Causa C-146/22)**

(2022/C 284/16)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

**Parti**

*Ricorrente:* YD

*Resistente:* Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c); l'articolo 14, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 1; e l'articolo 98, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») <sup>(1)</sup>, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto <sup>(2)</sup>, in combinato disposto con l'allegato III, punti 1 e 12 bis, della citata direttiva e con i considerando 4 e 7 della direttiva IVA, nonché il principio di leale cooperazione, il principio di neutralità fiscale, il principio di legalità dell'imposta e il principio della certezza del diritto, ostino a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella presente causa, che prevede l'aliquota IVA ridotta del 5 % per i prodotti alimentari, tra cui le bevande a base di latte, facendo riferimento alla voce NC 2202 della nomenclatura combinata, escludendo dalla suddetta aliquota i prodotti alimentari, tra cui le bevande a base di latte, classificati come servizi di ristorazione e di vendita di bevande secondo la classificazione statistica polacca (PKWU 56) e applicando a tali prodotti (alle cessioni e ai servizi ad essi relativi) l'aliquota IVA ridotta dell'8 %, in una situazione in cui il consumatore medio, acquistando i prodotti o servizi in parola, considera tali cessioni (servizi) come rispondenti alle stesse esigenze.
- 2) Se sia compatibile con i principi di neutralità fiscale e di certezza del diritto una prassi amministrativa che implica l'applicazione di due diverse aliquote IVA ridotte a prodotti aventi le stesse caratteristiche e qualità oggettive, a seconda che vengano o meno prestati i servizi di preparazione e di somministrazione di tali prodotti, differenziando in tal modo i prodotti in parola in funzione del fattore soggettivo e non oggettivo.

<sup>(1)</sup> GU 2006, L 347, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU 2011, L 77, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) il 31 marzo 2022 — «R» S.A. / AW «T» sp. z o.o.**

**(Causa C-225/22)**

(2022/C 284/17)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Sąd Apelacyjny w Krakowie